



Volantino – 1° dicembre 2019

Restituzione dell'imposta sugli oli minerali sui carburanti impiegati nell'agricoltura

In generale

L'imposta sugli oli minerali (di seguito imposta) è restituita sulla quantità di carburante mediamente utilizzata in condizioni normali per unità di superficie e genere di coltura (consumo secondo norma).

Nel consumo secondo norma rientrano i seguenti tipi di attività e di trasporto: lavori campestri, lavori eseguiti nella fattoria, trasporti tra i campi e la fattoria, lavori forestali e trasporti di legname dalla foresta a una strada accessibile agli autocarri.

La restituzione viene concessa unicamente se il gestore, o persone terze per suo conto (p. es. imprese che lavorano a cottimo), utilizza carburante imposto in Svizzera per la gestione delle superfici su territorio nazionale ed estero.

Impiego di carburante estero

Se il gestore, o persone terze per suo conto (p. es. imprese che lavorano a cottimo), impiega carburante estero, sussiste il diritto alla restituzione dell'imposta solo se egli comprova che il carburante estero utilizzato è stato compensato mediante rifornimento della medesima quantità di carburante imposto in Svizzera. A titolo di prova occorre presentare, ad esempio, un giustificativo d'acquisto presso una stazione di servizio o una conferma sulla fattura dell'impresa che lavora a cottimo all'atto della consegna presso un distributore di riserva di un'azienda agricola.

In alternativa è anche possibile imporre a posteriori il carburante estero utilizzato. La quantità viene calcolata sulla base dei lavori eseguiti con il carburante. A tal fine, in Internet è disponibile un modulo d'aiuto. La quantità calcolata deve essere comunicata per scritto o via e-mail all'Amministrazione federale delle dogane (vedi indirizzo in fondo al presente volantino). Sulla base di tale comunicazione viene emessa una decisione fiscale.

Le prove dei rifornimenti di compensazione e le decisioni fiscali con la rispettiva base di calcolo vanno conservate per cinque anni.

Beneficiari

L'imposta è restituita al gestore di un'azienda agricola, ad eccezione delle corporazioni alpestri e delle aziende d'estivazione. Per «gestore» si intende la persona che gestisce un'azienda per conto proprio e a suo rischio. La restituzione dell'imposta è accordata per tutti i lavori agricoli che esegue o fa eseguire. Le imprese che lavorano a cottimo e le gestrici che, con le loro macchine e i loro veicoli, effettuano dei lavori per conto di terzi non hanno diritto alla restituzione dell'imposta per tali lavori.

Domanda

Il periodo di domanda è l'anno civile. La domanda di restituzione deve essere presentata all'Amministrazione federale delle dogane, Sezione Gestione dei documenti, Monbijoustrasse 40, 3003 Berna, entro il 15 gennaio dell'anno successivo. Occorre verificare e, se necessario, rettificare l'indirizzo postale e le indicazioni per il pagamento prestampati.

Le aziende con pagamenti diretti utilizzano, per la domanda di restituzione dell'imposta, il modulo 46.20a. L'Amministrazione federale delle dogane riprende i dati necessari per il calcolo del consumo secondo norma dal rilevamento dei dati agricoli aziendali.

Le aziende senza pagamenti diretti utilizzano, per la domanda di restituzione dell'imposta, il modulo 46.20b. Qui devono indicare le superfici gestite e i generi di coltura con data di riferimento 1° maggio.

Le domande presentate in ritardo possono essere ancora prese in considerazione per gli ultimi due anni civili. Per gli anni precedenti, il diritto alla restituzione decade in ogni caso.

I documenti e le prove importanti per la restituzione dell'imposta vanno custoditi per cinque anni e, su richiesta, presentati all'Amministrazione federale delle dogane.

Calcolo e versamento

L'importo da restituire viene calcolato in base alla differenza tra l'aliquota normale e quella ridotta nonché alla quantità consumata secondo norma.

L'importo della restituzione viene versato a inizio dicembre dopo la deduzione di un emolumento (3 % dell'importo della restituzione; minimo fr. 25.–, massimo fr. 500.–). Importi inferiori a 100 franchi per domanda non vengono versati.

Controlli aziendali

L'Amministrazione federale delle dogane è autorizzata a effettuare, senza preavviso, controlli aziendali presso il richiedente. Le infrazioni sono punite in base alla legge federale sull'imposizione degli oli minerali.

Basi legali

[Legge federale del 21 giugno 1996 sull'imposizione degli oli minerali \(LIOM; RS 641.61\)](#)

[Ordinanza del 20 novembre 1996 sull'imposizione degli oli minerali \(OIOm; RS 641.611\)](#)

[Ordinanza del DFF del 22 novembre 2013 sulle agevolazioni fiscali per l'imposta sugli oli minerali \(RS 641.612\)](#)

[Ordinanza del 4 aprile 2007 sugli emolumenti dell'Amministrazione federale delle dogane \(RS 631.035\)](#)

Imposizione a posteriori di carburante estero; informazioni e ordinazione dei moduli

Amministrazione federale delle dogane, Sezione COV, imposta sugli autoveicoli, restituzioni, Monbijoustrasse 91, 3003 Berna (tel. 058 462 65 47 o e-mail: ozd.var@ezv.admin.ch).